



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CIRIÈ

Art. 1

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata: "**CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CIRIÈ** - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" o anche denominata utilizzando l'acronimo "**CAV di CIRIÈ**", che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia" e alla sua articolazione regionale operante nella Regione Piemonte.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ciriè, ambito territoriale in cui opera prevalentemente.

Art. 2

L'ordinamento e l'organizzazione del "Centro di Aiuto alla Vita di Ciriè - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e per quanto ivi non previsto dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione è apertistica, aconfessionale, ha struttura democratica e svolge la propria attività per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in via prevalente delle prestazioni rese in forma personale, volontaria, libera e gratuita, dai propri associati e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione, in base ai benefici, alle prerogative e ai limiti previsti dalla disciplina degli Enti del Terzo Settore, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione, comunque costituito, è destinato allo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Sono vietati il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa nonché la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitali, ad associati,

lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

Tenendo in particolare considerazione la dignità della persona e la crescita e lo sviluppo della stessa nell'ambito naturale di una stabile famiglia e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi ed in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- accoglienza, vicinanza e ascolto per individuare e rimuovere le cause che potrebbero indurre la donna all'aborto volontario;
- azione di coinvolgimento e responsabilizzazione del padre del nascituro e dei familiari, per evitare che tutto il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna;
- interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità e della vita del concepito;
- beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di genitori con figli fino al primo anno di età e in situazioni di particolare bisogno, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;
- ospitalità presso istituti, famiglie, comunità e case di accoglienza, alle donne prive di alloggio o costrette ad allontanarsi dalla propria famiglia;
- promozione di percorsi di apprendimento dei metodi di regolazione naturale della fertilità per aiutare ogni uomo ed ogni donna a prendere coscienza del dono della fecondità e maturare un atteggiamento di apertura consapevole al dono della vita; a crescere nel dialogo, nell'amore, nel rispetto reciproco, e vivere la propria sessualità in modo sempre più maturo e consapevole;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione di una cultura che riconosca e difenda la vita umana dal concepimento alla morte naturale, indirizzate, con particolare attenzione, a scuole e a gruppi giovanili;
- consulenza legale e medica specialistica per la donna in gravidanza e nei primi anni di vita del bambino;
- accoglienza, vicinanza, ascolto ed eventuale sostegno psicologico a donne che si sono lasciate indurre ad abortire volontariamente.

In tale contesto l'Associazione si propone come scopo principale la prevenzione dell'aborto volontario e la difesa della vita di ogni essere umano senza eccezioni, dal concepimento e in tutto l'arco del suo sviluppo, fino alla morte naturale; promuove, sia a livello individuale che di gruppi sociali naturali od organizzati, l'affermazione di una cultura autenticamente aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, in qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono pertanto compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui maggiormente il diritto all'esistenza o l'uguale dignità degli esseri umani siano negati o posti in forse dal costume o dalle leggi. Per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.



L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la vita Italiano - MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita" o con altri simili nomi, la funzione di unica garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Alla medesima Federazione pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

Art. 5

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione locale:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia alla Federazione Nazionale, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto finanziario per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa alla Federazione Nazionale un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 6

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati del Centro di Aiuto alla Vita di Ciriè i fondatori e coloro che, condividendone gli scopi ed accettandone lo Statuto, chiedono di aderire e sono ammessi dal Consiglio Direttivo o, in caso negativo, dall'Assemblea, su domanda di riesame dell'interessato.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 che condividono le

finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

E' escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano di partecipazione e di elettorato attivo e passivo.

Gli associati sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto;
- b) a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- c) ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana dal concepimento alla morte naturale;
- d) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- e) ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione delle competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Il Consiglio Direttivo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Art. 7

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) morte (estinzione in caso di Ente) o recesso;
- b) decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- c) esclusione per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 15 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Art. 8

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Art. 9

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica ovvero messaggio telefonico (fax, twitter, whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di Controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- e) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali e di eventuali contributi supplementari a carico degli aderenti;
- f) approva eventuali Regolamenti;
- g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo di esclusione di un associato;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa e l'eventuale bilancio sociale da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri sociali, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- c) predispone gli eventuali regolamenti interni;
- d) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;



- e) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- f) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- g) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

Art. 13

L'Organo di Controllo, composto di un membro effettivo ed uno supplente ovvero di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di Controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

Art. 14

Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione promuove e mantiene collegamenti sul territorio di competenza con enti, confessioni religiose, organizzazioni, gruppi e movimenti ed ogni persona di buona volontà.

Art. 15

Come previsto dallo Statuto nazionale del Movimento per la Vita Italiano, il Presidente dell'Associazione federata, qualora gliene facciano richiesta almeno tre membri del suo Consiglio Direttivo ovvero dieci Soci associati, deve demandare al Collegio Nazionale dei Probiviri l'esame

delle questioni relative a comportamenti censurabili degli organi dell'Associazione locale ovvero di singole persone ad essa appartenenti, affinché il Collegio proceda alla opportuna istruttoria con osservanza del contraddittorio e ne riferisca al Consiglio Direttivo nazionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Art. 17

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I libri sociali sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà un Liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento e/o di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle del Centro di Aiuto alla Vita, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e al Codice Civile.



Deliberato dall'Assemblea del Centro di Aiuto alla Vita di Ciriè in data 27 febbraio 2018

Il Presidente

Monteford Binding

Il Segretario

Pioffe Lyndeb@

